

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO E SANT'AGATA BOLOGNESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA" E MODIFICA DELLO STATUTO DELLA STESSA.

Nr. Progr. **68**
Data **17/10/2013**
Seduta NR. **11**
Titolo **7**
Classe **12**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 17/10/2013

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **17/10/2013** alle ore **20:30** in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	N
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	N	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	N	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 17</i>		<i>Totali Assenti: 4</i>			

Assenti giustificati i signori:

SBLENDIDO SAVERIO, BARTOLINI MONICA, DE FRANCESCHI LUCIANA, RONCAGLIA FRANCESCO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CANNONE TIZIANA, TOLOMELLI VANNA, RIMONDI MORGAN.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO E SANT'AGATA BOLOGNESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA" E MODIFICA DELLO STATUTO DELLA STESSA.

Durante la trattazione del presente punto escono l'Assessore Cocchi e il Consigliere De Franceschi, pertanto i presenti sono n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 119 del 29.11.2007, avente ad oggetto: "Partecipazione all'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione della convenzione tra i comuni aderenti alla stessa";

Dato atto in particolare che con il sopracitato atto deliberativo:

- si approvava la convenzione tra i Comuni, così come richiesto dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 722 del 22.05.2006, la quale disponeva che i soci presenti nell'assemblea delle ASP dovranno stipulare fra di loro una convenzione contenente l'indicazione delle quote da ciascuna rappresentate, i servizi e le attività conferite all'ASP, i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio, nonché quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci;
- all'articolo 13 della citata convenzione si prevedeva una durata della stessa di 5 anni decorrente dalla data di sottoscrizione e pertanto oggi tale data è scaduta;
- si approvava lo statuto dell'ASP in ottemperanza alla disciplina regionale;

Osservato come:

- l'ASP Seneca ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2008 ed è una delle 45 ASP costituite in Emilia-Romagna in applicazione della normativa emanata dalla Regione stessa;
- è una delle poche ASP ad essere multisettore e multiservizi, come richiesto dagli indirizzi regionali, identificati nelle tre grandi aree degli anziani, minori, disabili;
- l'ASP ha introdotto meccanismi di controllo della qualità dei servizi erogati, non ultimo il Comitato dei familiari, del sindacato e dei volontari;
- l'ASP ha una gestione economico-finanziaria in pareggio;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge n. 12 del 26.07.2013 avente ad oggetto "Disposizioni ordinarie e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona". Tale disposizione conferma il soggetto giuridico ASP e intende svilupparne il ruolo, cogliendo le opportunità offerte dal riordino istituzionale della L.R. n. 21/2012 per dare coerenza tra geografia istituzionale, funzioni di programmazione e committenza, gestione, organizzazione e produzione di servizi. Tutto ciò attraverso la definizione degli ambiti distrettuali quali circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali esercitano le loro funzioni di programmazione e governo dei servizi sociali e socio-sanitari; coincidenza territoriale fra Distretto e Unione di Comuni o altra forma associativa; semplificando gli organi di governo delle aziende; identificando l'ASP quale unica forma di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, superando quindi le attuali frammentazioni organizzative;

all'interno del distretto l'unificazione in una sola di più ASP; ampliando il ruolo delle ASP affidando loro la possibilità di gestire anche i servizi educativi;

Evidenziato come già oggi l'ASP Seneca sia in possesso di diversi elementi più sopra definiti quali strumenti di sviluppo delle ASP stesse (coincidenza sul territorio di tutto il Distretto; una sola ASP per ogni Distretto; è già multisettore e già oggi potrebbe ampliare la gamma dei servizi erogati), mentre sia necessario apportare allo Statuto alcune modifiche richieste dalla citata L.R. n. 12/2013;

Ritenuto pertanto, di proporre il rinnovo delle condizioni di partecipazione dei singoli Comuni all'ASP Seneca introducendo, da un lato semplicemente delle modifiche relative al fatto che l'ASP è già costituita ed operativa e quindi eliminando discipline relative alla fase di partenza; dall'altro lato adeguandole alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni sulle modalità di gestione dei singoli servizi;

Considerato altresì come la prima fase di avvio dell'Azienda sia stata naturalmente dedicata al suo consolidamento strutturale ed operativo. Oggi l'Asp opera indifferentemente su tutti i territori dei 6 Comuni ed i cittadini di questi possono usufruire della medesima tipologia di servizi erogati. Questo stesso indirizzo è perseguito anche dalla recente disciplina regionale sull'accreditamento, attraverso la standardizzazione delle attività. Si riducono i legami giuridici coi singoli territori e si rafforzano quelli organizzativi diretti ad accogliere la domanda ed i bisogni. Sempre più i singoli istituti sono considerati al servizio dei cittadini di tutta l'area vasta con una maggiore potenzialità di risposta verso gli utenti;

Viste:

- la proposta di rinnovo della Convenzione allegato A) al presente atto;
- la proposta di modifica dello Statuto allegato B) al presente atto;

Visti:

- la Legge 08.11.2000, n. 328 avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi per i servizi sociali";
- il D.Lgs. 04.05.2001 n. 207 avente ad oggetto "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art. 10 della L. 8.11.2000 n. 328";
- la L.R. Emilia Romagna 12.03.2003 n. 2 avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623 del 09.12.2004, n. 624 del 09.12.2004;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 284 del 14.02.2005 e n. 722 del 22.05.2006;
- la L.R. Emilia-Romagna 26.07.2013, n. 12;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in applicazione dell'art. 239 del T.U.E.L. n. 267/2000 in data 16.10.2013 e pervenuto al Protocollo dell'Ente in data 16.10.2013 al n. 20.112;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15.10.2013;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Monari**;

Uditi, inoltre, sul punto, gli interventi del Consigliere **Gallerani** (Capogruppo "La nostra Anzola"), del **Sindaco**, dei Consiglieri **Marchesini** (Capogruppo "Con Ropa. Insieme per Anzola"), **Morandi**, **Cannone**, **Querzè** e **Moscatelli**;

Uditi, ancora gli interventi dei Consiglieri **Marchesini**, **Gallerani**, del **Sindaco**, dell'Assessore **Monari** e del **Sindaco**;

Uditi, infine, la dichiarazione di voto a favore espressa dal Consigliere **Marchesini**, e gli interventi del Consigliere **Gallerani**, e del **Sindaco**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 20.542;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Consiglieri Gallerani, Facchini, Zavattaro e Cannone) e astenuti n. 2 (Consiglieri Giordano e Morandi) resi per alzata di mano, presenti n. 17 componenti

DELIBERA

1) Di approvare:

- il rinnovo della Convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese per la loro partecipazione all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca, nel testo allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- le modifiche allo Statuto dell'ASP così come indicato nell'allegato B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la suddetta convenzione autorizzando lo stesso ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Consiglieri Gallerani, Facchini, Zavattaro e Cannone) e astenuti n. 2 (Consiglieri Giordano e Morandi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Allegato A)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO E SANT'AGATA BOLOGNESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA.

L'anno **Duemilatredici**, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di ragione e di legge;

Tra le parti:

- **Comune di Anzola dell'Emilia**, rappresentato dal **SIGNOR LORIS ROPA**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Calderara di Reno**, rappresentato dalla **SIGNORA IRENE PRIOLO**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Crevalcore**, rappresentato dalla **SIGNORA RITA BARALDI**, Vice-Sindaco Reggente, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Sala Bolognese**, rappresentato dal **SIGNOR VALERIO TOSELLI**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Comune di San Giovanni in Persiceto**, rappresentato dal **SIGNOR RENATO MAZZUCA**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di Sant'Agata Bolognese**, rappresentato dalla **SIGNORA DANIELA OCCHIALI**, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- Il titolo 4° della L.R. 12.3.2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sociali” ha fissato norme per il riordino delle IPAB e la loro trasformazione di aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- La Regione Emilia Romagna, attraverso proprie direttive, ha dato impulso all’attuazione della sopraccitata legge e ha fornito modalità, criteri e tempi per regolare il processo di riforma;
- In ottemperanza a tali indicazioni con proprie deliberazioni consiliari i sopraccitati comuni hanno approvato il programma delle trasformazioni aziendali, legato ai piani di zona 2005/2007, il quale prevedeva la costituzione di una unica azienda quale risultato della fusione delle tre IPAB e della partecipazione di tutti i sopraccitati comuni;
- La Giunta della Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n. 722/2006, ha specificato che i soci della costituita ASP debbano stipulare tra di loro una convenzione contenente le indicazioni delle quote di ciascuno, rappresentanti i servizi e le attività conferite all’ASP, i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio, nonché quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci;

- La Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 514 del 20.4.2009 rubricata “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, alla quale hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti, ha introdotto anche nei servizi socio-sanitari l’istituto dell’accreditamento. Le disposizioni regionali prevedono che, partendo dalla valorizzazione e consolidamento dei servizi sociali esistenti, si introducano elementi di trasparenza, miglioramento della qualità, ricerca di maggiore efficacia ed efficienza. I servizi sociali oggi soggetti all’accreditamento sono:
 - assistenza domiciliare
 - Centri diurni per anziani
 - Centri socio-riabilitativi diurni per disabili
 - Centri socio-riabilitativi residenziali per disabili
 - Casa residenza per anziani
 - Casa residenza per anziani non autosufficienti con posti temporanei (ex RSA).
- Nell’ambito della disciplina da ultimo richiamata la Regione ha previsto l’istituto della sub-committenza, attraverso il quale può essere affidata alle ASP la sottoscrizione e gestione dei contratti di servizio con i soggetti accreditati, naturalmente ad esclusione dei servizi per i quali sono state accreditate le ASP stesse;
- Viste le deliberazioni consiliari soprarichiamate,

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese confermano, con la sottoscrizione della presente convenzione e come esplicitamente stabilito nelle delibere dei rispettivi organi consiliari elencati in premessa, la loro partecipazione, in qualità di soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca con sede legale:

- in San Giovanni in Persiceto – Via Marzocchi, 1/A

La presente convenzione disciplina le modalità di tale partecipazione.

ART. 2 – INDIRIZZI GENERALI

In armonia con la legislazione della L.R. 2/2003 e con gli ultimi piani sociali e sanitari della Regione Emilia-Romagna, i comuni ribadiscono come l'integrazione tra i Servizi Sociali e tra questi e quelli sanitari sia una necessità per organizzare risposte ed interventi fondati sul riconoscimento delle persone nella loro globalità ed in rapporto ai loro contesti di vita. Costituisce un passaggio decisivo tra un sistema di offerta prevalentemente basato sulle professionalità specialistiche ad un sistema di offerta caratterizzato dall'accompagnamento e la presa in cura in continuità della persona.

Il primo modello assicura singole prestazioni sociali e sanitarie che si basano su un'elevata qualità professionale ma che non sempre producono qualità nel loro esplicarsi, in quanto non sono concepite e orientate ad integrarsi nel quadro personale e delle relazioni a cui partecipano le persone. Il secondo approccio promuove l'autonomia, la consapevolezza e la responsabilità attraverso la partecipazione; si propone di valorizzare le professionalità specialistiche portandole ad interagire e a confrontarsi con l'unitarietà del soggetto/utente, rispetto alla quale possono trovare una ragione ancora più elevata e profonda circa il valore del proprio lavoro specifico.

L'attuazione dell'integrazione è voluta soprattutto in quanto funzionale al migliore soddisfacimento dei bisogni sociali e sanitari delle persone e delle famiglie, ma anche in quanto ritenuta capace di elevare il riconoscimento del valore del lavoro e degli apporti professionali, che vengono necessariamente coinvolti alla definizione di un quadro organizzativo e di connessioni più ampio.

I Comuni riconoscono come fondamentale il ruolo sociale della famiglia. La famiglia eroga funzioni di protezione e di cura contribuendo così in maniera determinante al benessere e allo sviluppo armonico dei suoi componenti. Caratteristica fondamentale della famiglia è quella di essere un soggetto elastico, capace cioè di restringersi e dilatarsi a seconda delle necessità contingenti delle persone che gravitano attorno al nucleo familiare. La famiglia è stata e continua ad essere un potente ammortizzatore sociale, agendo da sistema di protezione dei propri componenti nei passaggi cruciali delle fasi del ciclo di vita che diventa anche una risorsa fondamentale per la comunità stessa, perché riesce ad attivare al proprio interno una solidarietà intergenerazionale favorendo l'inclusione di soggetti/gruppi a rischio di esclusione. È luogo della crescita, della gratuità, della solidarietà disinteressata, della prima socializzazione in cui si instaurano i legami fra le generazioni. Esercita la funzione di tutela a favore di minori, anziani, ammalati, portatori di handicap e di ammortizzatore sociale per tamponare e/o prevenire problemi contingenti di alcuni "componenti deboli" del nucleo familiare. Riconoscere la famiglia come soggetto sociale non significa in realtà incrementare gli aiuti assistenziali alla famiglia, bensì riconoscere il valore e il ruolo sociale da essa svolto. La famiglia non è un servizio. È tuttavia chiamata a svolgere funzioni di servizio nel lavoro di cura, nell'impegno educativo, nello sviluppo degli atteggiamenti e nelle scelte morali. Il fatto che essa svolga funzioni di servizio non autorizza a pensare che essa possa diventare una cosa diversa da sé, ad esempio un servizio di tipo familiare. Le politiche familiari debbono quindi attendere al rafforzamento dei legami sociali, della solidarietà interfamiliare e non solo intrafamiliare, e quindi di promozione e sviluppo di comunità.

I comuni concordano sul perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) ricondurre le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel più ampio contesto delle politiche per la famiglia valorizzando le potenzialità educative e culturali da questa espresse
- 2) migliorare qualitativamente e quantitativamente le risposte ed i servizi sia per i genitori che per i figli
- 3) avvicinare il cittadino al proprio municipio presso il quale esprime il proprio bisogno e cercarne risposta rendendo i servizi più facilmente accessibili
- 4) sperimentare nuovi modelli di collaborazione tra soggetti istituzionali diversi favorendone l'integrazione delle funzioni
- 5) attuare la territorializzazione degli interventi socio-assistenziali attraverso un modello organizzativo improntato alla compenetrazione dei servizi minori con i servizi agli adulti
- 6) implementare un più efficace ed efficiente sistema di integrazione a rete dell'azione sanitaria a rilevanza sociale con l'azione sociale a rilevanza sanitaria.

ART. 3 – ATTIVITA' E SERVIZI DA CONFERIRE ALL'ASP

L'ASP opera su tutti i territori dei sei comuni che compongono il Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Ovest e, conseguentemente al fabbisogno di servizi contenuti negli atti di pianificazione e programmazione dello stesso distretto, all'ASP viene affidato:

AREA ANZIANI

Strutture residenziali

La gestione delle tre Case Residenze Anziani "S.Maria delle Laudi" di S.Agata Bolognese "Centro Assistenza Anziani S. Giovanni" di S. Giovanni in Persiceto "Sandro Pertini" di Crevalcore. Le strutture offrono un servizio residenziale ad anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato e con rilevanti bisogni di carattere sociale, familiare od abitativo. All'interno della struttura all'anziano è offerta un'assistenza sanitaria e socio-riabilitativa integrata. Il servizio ha carattere continuativo; in riferimento allo specifico bisogno dell'interessato e/o della sua famiglia, sono previste ammissioni temporanee anche di breve durata, quali ricoveri di sollievo od altre forme particolari di accoglienza. Nelle strutture operano operatori socio-sanitari, infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, medico ed animatore. Pertanto all'interno delle strutture vengono svolte attività medico-infermieristiche, riabilitative, assistenziali, animative-occupazionali individuali e di gruppo.

Nell'ambito del quadro normativo disciplinante l'accreditamento i comuni affidano la subcommittenza per il servizio Casa Residenza Anziani non autosufficienti con posti temporanei, in particolare da dimissioni ospedaliere (ex RSA).

Centri diurni o semi-residenziali e socio-ricreativi

Tutti i centri presenti sui territori dei sei comuni e precisamente:

- presso la Casa Residenza Anziani di S.Agata Bolognese
- presso la Casa Residenza Anziani di S.Giovanni in Persiceto.
- presso il Comune di Anzola dell'Emilia in Via XXV Aprile n. 25
- presso il Comune di Calderara di Reno Via Gramsci n. 53
- presso il Comune di Crevalcore in Via Trombelli n. 63
- presso il Comune di S. Giovanni in Persiceto "Centro Socio Ricreativo" in Via Cento n. 158
- presso il Comune di Sala Bolognese in Via Gramsci n. 95.

Le principali prestazioni offerte sono:

- interventi di socializzazione, animazione e ricreativi
- attività fisica per il mantenimento dell'autonomia motoria
- attività per il contrasto di involuzione cognitiva
- fornitura del pasto.

Servizio di Assistenza Domiciliare

Tutti i sei comuni affidano la subcommittenza per il servizio di organizzazione ed erogazione degli interventi di assistenza domiciliare, assistenziale ed educativa a favore di anziani, adulti e disabili.

Le principali prestazioni offerte sono:

- aiuto nell'igiene della persona e nella mobilitazione
- interventi socializzanti ed attivazione di relazioni parentali e sociali
- fornitura pasti
- controllo sull'uso dei farmaci
- collaborazione/integrazione con operatori sanitari
- aiuto nel disbrigo di pratiche socio-sanitarie
- controllo della situazione generale del soggetto e del suo ambiente di vita.

AREA FAMIGLIA MINORI E ADULTI

Prosegue la gestione delle attività già in precedenza gestite dai sei comuni attraverso l'Accordo di Programma e precisamente:

- consulenza e aiuto alle famiglie che presentano difficoltà nella gestione dei figli;

- valutazione delle segnalazioni provenienti da terzi circa maltrattamenti subiti da minori;
- segnalazione agli organi giudiziari competenti delle situazioni di minori a grave rischio sociale per abbandono, maltrattamento, violenze ed abusi;
- consulenza e sostegno per problematiche familiari in situazioni ove sia presente una condizione di rischio, pregiudizio e disagio sociale del minore;
- attività di promozione dell'affido familiare sul territorio;
- percorsi di conoscenza per singoli o coppie che si propongono per una esperienza di affidamento familiare;
- organizzazione di corsi di informazione/formazione alle coppie disponibili all'adozione;
- istruttorie di coppie che esprimono disponibilità all'adozione;
- valutazione delle domande di affido familiare;
- attività istruttoria e monitoraggio relativi ad inserimenti di minori con interventi di sostegno agli affidatari;
- vigilanza e sostegno nel periodo di affido pre-adoattivo e nel periodo post-adozione;
- azioni di vigilanza e protezione come prescritto dall'Autorità Giudiziaria;
- rapporti e collaborazione con le strutture di accoglienza per minori;
- collaborazione per la realizzazione di progetti integrati con i servizi sanitari e elaborazione e applicazione di protocolli d'intesa;
- attuazione dei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria;
- indagini psico-sociali sui minori e dei loro nuclei su richiesta dell'autorità giudiziaria;
- gestioni dei minori in tutela ai comuni;
- interventi rivolti a minorenni clandestini presenti sul territorio del Distretto, non accompagnati o colti in flagranza di reato;
- valutazione socio-sanitaria e predisposizione di interventi di sostegno nelle situazioni di interruzione volontaria di gravidanza di minorenni.

Dove la gestione delle sopracitate attività comporti interventi di tipo sanitario, trovano applicazione modelli organizzativi basati sull'integrazione socio-sanitaria, concertati a livello di Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Ovest o di Azienda ASL.

AREA DISABILI

Queste attività sono caratterizzate da una preminente valenza sanitaria conseguendone, per quanto indicato al precedente art. 2, l'indirizzo di effettuare una gestione attraverso accordi di programma e/o protocolli operativi con l'Azienda USL.

Le attività afferenti l'area si concretano in:

- definizione di progetti di intervento relativi a persone adulte con disabilità
- interventi di supporto alle famiglie (consulenza e aiuto); colloqui di aiuti di sostegno individuali attivazione di gruppi di auto aiuto
- inserimenti in centri semi-residenziali: accoglienza diurna di disabili non autosufficienti a rischio di emarginazione
- inserimenti in centri residenziali: collocazione in strutture del territorio e non di disabili che necessitano di assistenza continuativa, privi di famiglia o per i quali la permanenza all'interno del nucleo familiare risulti temporaneamente o definitivamente impossibile o molto problematica
- inserimenti in laboratori protetti: strutture formative e/o produttive dove possono essere realizzati percorsi individualizzati di transizione al lavoro o di mantenimento e/o potenziamento delle abilità o autonomie
- interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo: borse lavoro orientative, borse lavoro finalizzate all'assunzione e borse lavoro a carattere assistenziale
- inserimenti in gruppo appartamento
- interventi di sostegno volti a favorire la permanenza presso il proprio domicilio delle persone con disabilità grave o gravissima che necessitano di assistenza continuativa
- partecipazione alle commissioni distrettuali per la L. 104/92 e a quelle previste dalla L. 68/99 che da diritto di accesso al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili.

All'ASP è affidata la subcommittenza per i servizi:

- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili La Corte del Sole

- centro socio-riabilitativo diurno per disabili Accanto, Le Farfalle e Maieutica.
Le attività ed i servizi di cui sopra saranno più precisamente dettagliati nei singoli contratti di servizio.

ALTRI SERVIZI

I comuni potranno affidare all'ASP SENECA altri servizi oggi non soggetti ad accreditamento quali:

- trasporto sociale
- telesoccorso
- alternanza scuola-lavoro
- mediazione culturale
- servizi educativi, trasporto scolastico e servizi per l'infanzia
- attività di collaborazione con gli sportelli sociali.

Le attività e i servizi di cui sopra saranno precisamente dettagliati nei singoli contratti di servizio.

ART. 4 DISCIPLINA DEI BENI CONFERITI ALL'ASP

Le parti prendono atto che l'intero immobile che ospita la Casa Residenza Anziani "Sandro Pertini" di Crevalcore è di proprietà del Comune di Crevalcore il quale ha provveduto ad ingenti interventi di ristrutturazione e ripristino. Tale immobile è stato concesso in comodato d'uso a fronte di un intervento volto a riconoscere una adeguata compensazione patrimoniale commisurata ai significativi oneri di investimento sostenuti dal Comune di Crevalcore, calcolati dopo aver decurtato contributi pubblici e privati che hanno in parte supportato l'investimento stesso, ed applicando un'aliquota del 3% annuo. Il Comune proprietario si impegna alla concessione dell'immobile alle condizioni sopracitate per la durata di anni 28. Gli importi presi a base per l'applicazione dell'aliquota del 3% saranno annualmente rivisti applicando il tasso programmato dell'inflazione. Qualora, l'ASP intendesse procedere all'acquisto dell'immobile, il corrispettivo dovrà essere determinato avendo riguardo agli importi già corrisposti a titolo di compensazione patrimoniale

Considerando che i beni immobili destinati dai Comuni per le attività affidate all'ASP sono in gran parte utilizzati anche per altre attività da non conferire, quindi con un uso promiscuo, non sono stati conferiti in proprietà.

Gli stessi sono utilizzati dall'ASP a titolo di comodato d'uso gratuito. I beni ai quali si fa riferimento sono gli immobili che ospitano i Centri Diurni di cui al precedente art. 3. In attesa degli eventuali provvedimenti regionali in materia di gestione delle attività rivolte ai disabili il centro semi-residenziale "Accanto" di proprietà del Comune di Crevalcore sarà messo a disposizione in comodato d'uso gratuito.

I beni mobili di proprietà dei Comuni sono stati conferiti in proprietà all'ASP oppure concessi in comodato d'uso gratuito.

All'acquisto dei beni mobili e immobili necessari provvederà normalmente l'ASP stessa.

Qualora un Comune revochi un servizio relativo solo al proprio territorio avrà diritto a rientrare in possesso dei beni mobili e immobili concessi in comodato d'uso.

I beni mobili successivamente acquistati dall'ASP potranno essere ceduti al Comune stesso a valore di mercato. Eventuali beni immobili di proprietà dell'ASP restano alla stessa, salvo la possibilità di stipulare rapporti di utilizzo di quel bene da parte del Comune.

Qualora un Comune revochi un servizio le cui modalità gestionali coinvolgono più Comuni, viene riconosciuta all'ASP la facoltà o di restituire i beni conferiti dal Comune o di liquidarne il valore posseduto in quel momento, oppure convenire un titolo di godimento di quel bene.

Si rinvia al successivo art. 11 per l'ipotesi di recesso dall'ASP o di scioglimento della stessa.

ART. 5 DISCIPLINA DELLE MANUTENZIONI

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie per i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ASP sono a carico della stessa.

Le manutenzioni sui beni mobili di proprietà dei Comuni sono anch'esse a carico dell'ASP.

Le manutenzioni straordinarie dei beni immobili concessi in comodato d'uso sono normalmente a carico del Comune di proprietà, al quale sarà riconosciuta una compensazione patrimoniale dell'investimento da definirsi caso per caso.

ART. 6 QUOTE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI

Gli Enti Pubblici territoriali sottoscrittori della presente convenzione sono gli unici soci dell'ASP, ed agli stessi viene pertanto attribuito il 100% delle quote dell'Azienda.

I comuni osservano come l'ASP sia un soggetto giuridicamente senza scopo di lucro ed organizzato per produrre ed erogare servizi sociali, il cui fabbisogno viene periodicamente ricognito e progettato attraverso i Piani di Zona. In questo contesto prevale l'aspetto gestionale potenzialmente rappresentato dai servizi erogati ai cittadini di tutti i comuni, parte dei quali manifestano dei bisogni ai quali l'ASP deve fornire risposte.

I comuni convengono di determinare la loro rappresentanza all'interno dell'ASP come segue:

- per il 45% sulla base della popolazione residente in ciascun Comune alla data del 31/12 del secondo anno antecedente, (quindi per l'anno 2013 sulla base della popolazione di ciascun Comune al 31/12/2011)
- per il 45% sulla base del valore dei servizi conferiti all'ASP nel secondo anno antecedente. Per l'anno 2013 si considerano i servizi dell'anno 2011 calcolati:
 - per i comuni pari al valore della produzione dei servizi conferiti o in sub-committenza;
 - per le EX IPAB pari:
 - ❖ al volume storico della spesa già utilizzato nella fase di costituzione e quindi relativo al 31.12.2006
 - ❖ l'accrescimento del valore della produzione dall'1.1.2007 al 31.12.2011 viene ripartito su tutti i comuni soci sulla base del criterio della popolazione al 31.12.2011
- per il 10% sulla base del valore storico stesso del patrimonio mobiliare ed immobiliare conferito dai comuni in proprietà all'ASP, già utilizzato in fase di costituzione dell'ASP.

Sulla base di tali criteri la rappresentanza dei Comuni all'interno dell'Asp è così definita.

Comuni	Valore del patrimonio conferito - dato storico al 31/12/2006	10%	Valore della produzione dei servizi corrisposti all'Asp consuntivo 2011 CP	45%	Popolazione al 31 Dicembre 2011	45%	Quote di rappresentanza
Anzola dell'Emilia	12.166	0,01	1.061.966	4,13	12.118	6,63	10,77
Calderara di Reno	0	0,00	1.028.320	4,00	13.217	7,23	11,23
Crevalcore	358.244	0,43	2.403.564	9,34	13.733	7,51	17,28
Sala Bolognese	42.757	0,05	670.816	2,61	8.314	4,55	7,21
San Giovanni in Persiceto	4.367.759	5,19	4.035.210	15,68	27.454	15,02	35,90
Sant'agata Bolognese	3.630.734	4,32	2.377.201	9,24	7.400	4,05	17,61
Totale	8.411.660,09	10,00	11.577.077,17	45,00	82.236	45,00	100,00

Ogni anno le quote sono rideterminate sulla base delle variazioni dei tre parametri sopracitati attraverso la seguente procedura:

- le variazioni annuali delle popolazioni comportano un adeguamento automatico
- la semplice variazione quantitativa in aumento o diminuzione dei servizi conferiti inferiore al 20% di quanto complessivamente conferito dal Comune, non comporta variazione della quota. Aumenti o diminuzioni superiori a tale aliquota comportano un automatico adeguamento della quota. Tutti gli adeguamenti automatici sono deliberati all'assemblea dei soci e comunicati ai Comuni.
- il conferimento in proprietà a titolo gratuito di beni immobili o mobili superiore a 516,00 euro comporta l'adeguamento della quota del comune conferente
- la presente convenzione dovrà invece essere formalmente modificata quando un Comune recede dall'ASP.

ART. 7 INDICAZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI SOSTENIMENTO DEI COSTI

I Comuni concordano che la presente convenzione preveda unicamente indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi relativi a servizi/attività conferite all'ASP; sarà poi ogni singolo contratto di servizio ad andare a dettagliare in modo specifico, anche nel rispetto delle previsioni del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari valevole per l'istituto dell'accreditamento approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Qualora le amministrazioni comunali, per ragioni di carattere sociale, dispongano che l'Azienda effettui un servizio senza il completo recupero dei relativi costi sull'utenza, oppure attraverso contributi di altri Enti, e non si copra quindi l'intero costo del servizio, devono versare all'ASP il contributo finanziario occorrente alla copertura dei relativi costi.

Nel contratto di servizio saranno indicate le modalità di rendicontazione di versamento dei contributi così riconosciuti all'ASP.

L'ASP si adegua alle tariffe/rette fissate dai provvedimenti eventualmente emanati da autorità amministrative.

Per le tariffe ordinarie di competenza comunale l'ASP avanzerà proposte motivate all'amministrazione stessa.

Le condizioni di erogazione di servizi non soggetti a vincoli sono fissate dall'ASP osservando gli indirizzi dettati dall'Assemblea dei Soci.

I Comuni concordano di sostenere i costi per la produzione ed erogazione dei servizi con i seguenti criteri:

1) **CASE RESIDENZE ANZIANI:**

si applica il sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

2) **CENTRI DIURNI PER ANZIANI**

si applica il sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

3) **SERVIZI RIVOLTI AI MINORI E DISABILI ADULTI:**

sulla base del principio solidaristico viene applicato il criterio della quota capitaria che sarà fissata detraendo dalla previsione delle spese complessive le partecipazioni degli utenti, eventuali contributi da altri soggetti istituzionali, diviso per il numero degli abitanti. Si conviene che sulla base dell'andamento storico della spesa, la quota capitaria sia determinata in fase di predisposizione del bilancio preventivo ed in un contesto di sostenibilità di tali spese per i bilanci comunali.

Le parti convengono che eventuali avanzi finanziari relativi alla gestione associata di tali servizi, ancora iscritti nel bilancio del Comune di San Giovanni in Persiceto, siano trasferiti all'ASP.

4) **SERVIZI OGGETTO DI SUBCOMMITTENZA**

Sulla base delle direttive regionali i comuni formulano le linee tecnico operative per la sottoscrizione dei contratti di servizio con gli enti gestori e mettono a disposizione dell'ASP le risorse necessarie.

A titolo esemplificativo, oggi il quadro di riferimento è il seguente:

- Assistenza domiciliare – la remunerazione del servizio al soggetto gestore è assicurata attraverso l'applicazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani approvato dalla Regione Emilia-Romagna. Casa residenza anziani – posti temporanei (dimissioni protette da strutture ospedaliere) – l'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato;
- Centri residenziali per disabili: l'entità della remunerazione al soggetto gestore è calcolata sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato;
- Centri semiresidenziali per disabili: l'entità della remunerazione al soggetto gestore è calcolata sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato;

- Centro socio-ricreativo San Giovanni in Persiceto: l'entità della remunerazione al soggetto gestore è calcolata sulla base delle spese sostenute per il servizio, detratte le entrate da rette;
- Trasporto sociale: l'entità della remunerazione al soggetto gestore è calcolata sulla base delle spese sostenute per il servizio, detratte le entrate da tariffe.

Per tutti i servizi i comuni assumono a proprio carico, totale o parziale, le quote di contribuzione per gli assistiti in particolari condizioni socio-economiche.

Si conviene che le spese di non diretta imputazione quali, a titolo esemplificativo, per organi aziendali, direttore, personale amministrativo, sede uffici, revisori dei conti, assicurazioni, etc., siano imputate sulla base del volume della spesa di ciascuna delle linee di attività.

Nel caso di perdite di esercizio dell'ASP, deve essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro anche pluriennale, da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea dei Soci approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di rientro a carico dei Soci utilizzando quale criterio di ripartizione le quote possedute da ciascun comune.

ART. 8 INDICAZIONI GENERALI SULLE POLITICHE TARIFFARIE

L'art. 49 della L.R. 2/2003 prevede l'approvazione di una direttiva regionale in materia di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, prevedendo che i criteri che saranno individuati vengano definiti nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 109/1998, introduttivo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE.

Sulla base del quadro normativo nazionale e regionale in materia di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi i comuni adottano i necessari atti regolamentari. Nei contratti di servizio dovrà essere inserito l'obbligo dell'ASP ad applicare i citati atti regolamentari comunali.

Per i servizi soggetti ad accreditamento, il valore di riferimento fissato dalle direttive regionali costituisce tetto massimo non superabile. I Comuni valutano per quali servizi sia opportuno fissare la retta massima ad un valore più basso di quello indicato di riferimento delle direttive.

ART. 9 INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

I contratti di servizio devono uniformarsi ai principi della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 17/01/1994 rubricata "Principi sull'erogazione di servizi pubblici", ed alle direttive regionali in materia di servizi sociali e socio-sanitari.

I contratti di servizio costituiscono lo strumento tramite il quale i comuni attribuiscono all'ASP l'incarico di gestire determinate attività o servizi.

Tali contratti stipulati da ciascun Comune con l'azienda, stabiliscono:

- a) modalità e durata dell'affidamento dell'incarico relativo alla gestione dell'attività e/o del servizio;
- b) i costi dei servizi, le modalità di rendicontazione;
- c) gli standard qualitativi per l'erogazione dei servizi;
- d) i criteri per la redazione delle relative carte dei servizi a tutela degli utenti e i metodi del loro monitoraggio e valutazione;
- e) criteri e modalità di coordinamento ed integrazione interistituzionale e professionale prevedendo l'interscambio di informazioni;
- f) per i servizi non interessati al sistema tariffario dell'accREDITAMENTO il trasferimento delle risorse finanziarie comunali all'azienda da realizzarsi attraverso pagamenti anticipati effettuati di norma in sei rate con versamenti da effettuarsi il primo giorno del secondo mese di riferimento, salvo conguaglio;
- g) gli ulteriori aspetti che le parti ritengono utili al fine di conseguire efficacemente la rispettiva funzione istituzionale.

I contenuti dei contratti di servizio relativi ai servizi socio-sanitari saranno condivisi con l'Azienda sanitaria e sottoscritti dalla stessa, dal Comune e dall'ASP.

I contratti di servizio possono prevedere lo specifico budget per la gestione di progetti straordinari, non previsti al momento della loro stipula. L'utilizzo di tale budget è subordinato a una specifica autorizzazione del Comune.

E' compito delle parti stipulare contratti di servizio che consentano all'ASP di esercitare la propria attività in condizioni di parità di bilancio.

Il contratto di servizio può prevedere di autorizzare l'azienda a stipulare una o più convenzioni/accordi/protocolli con altri enti per la gestione di servizi socio-assistenziali.

I presenti contratti potranno prevedere la rimodulazione delle attività in coerenza a sopravvenute priorità formalmente definite dal Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale distrettuale.

ART. 10 GARANZIE PER I SOCI

La gestione dell'ASP deve assicurare la salvaguardia degli interessi finanziari dei Soci, indipendentemente dall'entità della loro propria quota associativa.

Ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda cui partecipa proposte di attività e chiarimenti attinenti ad eventuali problematiche riferite alla sua attività. A tali istanze il Consiglio deve fornire risposta entro 30 giorni dal loro ricevimento .

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata entro il termine massimo di 20 giorni dall'istanza rivolta a questo fine dal Legale Rappresentante di ciascun Socio.

La nomina dell' Amministratore Unico avviene secondo la seguente procedura:

- ciascun Ente socio può presentare un candidato per la nomina ad Amministratore Unico;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea dei Soci per la votazione a maggioranza qualificata di cui all'art. 17 dello Statuto.

ART. 11 SCIoglimento E RECESSO

In caso di scioglimento dell'ASP verranno applicate le norme regionali in materia.

Rimanendo esclusa la facoltà di trasferire a terzi, anche parzialmente, la proprietà delle proprie quote, ogni socio può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Tale prerogativa deve essere esercitata entro il 30 giugno di ogni anno e diventa effettiva a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il Socio che recede ha diritto alla sola liquidazione dei beni conferiti all'ASP non ancora utilizzati in toto o in parte nonché alla restituzione di quelli ad essa concessi in uso.

ART. 12 FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative all'applicazione ed esecuzione della convenzione si concorda che queste verranno deferite alla giustizia ordinaria. Il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 13 DURATA

La presente convenzione ha durata dall'1.1.2013 sino al 31.12.2019.

ART. 14 REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, non vi è obbligo di registrazione della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

P. IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

IL SINDACO LORIS ROPA

P. IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO

IL SINDACO IRENE PRIOLO _____

P. IL COMUNE DI CREVALCORE

IL VICE- SINDACO REGGENTE RITA BARALDI _____

P. IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

IL SINDACO VALERIO TOSELLI _____

P. IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

IL SINDACO RENATO MAZZUCA _____

P. IL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

IL SINDACO DANIELA OCCHIALI _____

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE
TITOLO I NORME GENERALI	
<p>Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE</p> <p>1. L'Azienda di Servizi alla Persona "Seneca", costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2188 del 27/12/2007, opera nell'ambito del territorio del Distretto Pianura Ovest, coincidente con i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese.</p> <p>2. L'Azienda di servizi alla Persona "Seneca" si conforma ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione della persona.</p> <p>3. L'Azienda ha sede presso il Comune di Crevalcore.</p>	<p>Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE</p> <p>1. L'Azienda di Servizi alla Persona "Seneca", costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2188 del 27/12/2007, opera nell'ambito del territorio del Distretto Pianura Ovest, coincidente con i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese.</p> <p>2. L'Azienda di servizi alla Persona "Seneca" si conforma ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione della persona.</p> <p>3. L'Azienda ha sede presso il Comune di San Giovanni in Persiceto.</p>
<p>Art. 2 – ORIGINI</p> <p>1. L'Azienda di Servizi alla Persona "Seneca" trae origine dalla trasformazione delle I.P.A.B. "Casa Protetta Sandro Pertini" di Crevalcore, "S. Maria delle Laudi" di S. Agata Bolognese e "Centro Assistenza Anziani S.Giovanni" di S. Giovanni in Persiceto.</p> <p>2. L'I.P.A.B "Casa Protetta Sandro Pertini" ebbe origine dalla volontà della Sig.ra Clementina Masetti, che, con Suo testamento, lasciò al Comune di Crevalcore un ettaro di terreno e la villa di Sua proprietà sita in via del Papa affinché servissero alla creazione di un Ente morale destinato ad accogliere i vecchi abbandonati. In esecuzione della volontà testamentaria, venne inaugurato, il 1° Maggio 1908, il "Ricovero Masetti Albertini", la cui Amministrazione venne affidata, fino all'anno 1937, alla Congregazione di Carità del Comune di Crevalcore e, per i due anni successivi, all'Ente Comunale di Assistenza.</p> <p>Con R.D 12/05/1939 l'I.P.A.B. allora denominata "Ricovero per la vecchiaia", venne decentrato dall'ECA ed affidato alla gestione di un'Amministrazione autonoma. Con D.P.R. 28/08/1967 l'I.P.A.B. ha assunto la denominazione di "Casa di Riposo"; a seguito dell'approvazione dello Statuto con Deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 2205 del 06/06/1995, l'I.P.A.B. assunse la denominazione "Casa Protetta Sandro Pertini".</p> <p>La Casa Protetta inaugurata il 17/03/1990, ha sede in via Pigozzi n. 174. a Crevalcore.</p> <p>3. L'I.P.A.B. "Casa Protetta S. Maria delle Laudi" risale</p>	<p>INVARIATO</p>

al 1460.

Gli scopi che si proponeva erano quelli di soccorrere gli infermi e dar ricetto ai pellegrini che transitavano per quest'antica terra.

L'ospedale nel 1774, fu distrutto, ma continuò l'opera benefica, dispensando in contanti le rendite agli infermi ed ai bisognosi fino al 1859, alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica.

Da allora fu assorbita dal nuovo ente di beneficenza denominato "Congregazione di carità" e passò alle dipendenze dell'autorità civile.

La legge del 3 agosto 1862 sulle Opere Pie confermò tale stato di fatto e con il Regio Decreto 29 ottobre 1881 l'Opera Pia "S. Maria delle Laudi" passò alle dipendenze della "Congregazione di Carità", dalla quale fu amministrata fino al 30 giugno 1937.

Nell'anno 1900 poté riaprire una piccola "Casa di Ricovero" grazie all'Amministrazione Comunale che donò alla medesima il fabbricato scolastico del Capoluogo posto nei Terragli di Levante.

Si inaugurò il Ricovero Ospedale il 29 settembre 1912, intitolato al "Principe di Piemonte".

Nel 1937, ospitava 20-25 fra anziani ed infermi, tutti del luogo, mantenuti esclusivamente con le rendite patrimoniali dell'Opera Pia suddetta. Detta istituzione è sempre stata gestita dalle religiose, finanziata con i beni dell'Opera Pia (fondi rustici ed urbani) e dalle rette dei ricoverati fino al 1981.

Dal 14 maggio 1981 ha avuto luogo l'insediamento del Consiglio di Amministrazione composto da rappresentanti comunali, con l'introduzione di personale esclusivamente laico.

4. L'IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) oggi denominata "Centro Assistenza Anziani S. Giovanni", di San Giovanni in Persiceto, ha alle spalle una gloriosa storia ultracentenaria.

Con Regio Decreto 18.02.1864 venne concentrato nella locale Congregazione di Carità e con successivo decreto reale 9.01.1939 fu decentrata dall'ECA (Ente comunale di Assistenza) con il nome di Ospedale Ricovero ed insieme all'Ipab Ospedale S. Salvatore la gestione di tali Istituzioni raggruppate venne affidata ad una amministrazione unica con il titolo di "Ospedali Riuniti di S. Giovanni in Persiceto".

Con D.P.R. n. 1194 del 25.09.1970 veniva costituito Ente ospedaliero l'Ospedale S. Salvatore, riaffermando la diversa individualità giuridica dell'Ospedale Ricovero S. Giovanni, che conservò il suo "status" di Ipab, rimanendo attiva e operante in campo genericamente assistenziale, assumendo funzioni anche tipicamente ospedaliere fino al 1982, anno in cui assume una connotazione esclusivamente

<p>votata all'assistenza ad anziani non autosufficienti, aprendo una Casa protetta nell'edificio tuttora utilizzato a tale scopo.</p> <p>Nel 1998, in occasione di una revisione statutaria, che lascia impregiudicati i fini istituzionali, si decide di cambiare nome nell'odierno Centro Assistenza Anziani "S. Nel 1998, in occasione di una revisione statutaria, che lascia impregiudicati i fini istituzionali, si decide di cambiare nome nell'odierno Centro Assistenza Anziani "S. Giovanni", Ente che nell'ultimo periodo ha saputo trasformarsi, anche assecondando la più recente legislazione nazionale e regionale in materia, da struttura ispirata ad un modello custodialistico e tradizionale, ad un moderno centro polifunzionale con un'offerta di servizi qualificati e diversificati (Casa Protetta e Centro Diurno, quest'ultimo aperto nel 1999), attento ai bisogni crescenti e complessi della popolazione anziana.</p>	
<p>Art. 3 - PRINCIPI GENERALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda concorre alla definizione del Piano di Zona con le modalità stabilite tramite accordo tra i Comuni. 2. Valorizza l'apporto del volontariato. Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici, privati e del Terzo Settore, operanti con analoghe finalità e partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari con le modalità previste dalla disciplina regionale vigente. 3. Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo. 4. Provvede alla redazione ed alla approvazione della Carta dei Servizi come prevista dall'art. 32 della L.R. 2 del 2003 5. Cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale e volontario, operano all'interno della rete dei servizi prodotti dall'Azienda. 	<p>Art. 3 - PRINCIPI GENERALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda concorre alla definizione del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale con le modalità stabilite tramite accordo tra i Comuni. 2. Valorizza l'apporto del volontariato. Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici, privati e del Terzo Settore, operanti con analoghe finalità e partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari con le modalità previste dalla disciplina regionale vigente. 3. Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo. 4. Provvede alla redazione ed alla approvazione della Carta dei Servizi come prevista dall'art. 32 della L.R. 2 del 2003 5. Cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale e volontario, operano all'interno della rete dei servizi prodotti dall'Azienda.
<p>Art. 4 - NATURA GIURIDICA</p>	<p>ART.4 - NATURA GIURIDICA E FONTI NORMATIVE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda è un ente pubblico non economico disciplinato dall'ordinamento regionale. 2. All'Azienda si applicano le norme valevoli per l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

<p>4- L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria, gestionale, tecnica, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, ed opera con criteri imprenditoriali, informando le proprie attività di gestione a criteri di etica, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.</p> <p>2- L'Azienda è disciplinata dalla L. R. 12 Marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 Dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.</p>	<p>nonché le disposizioni statali e regionali in materia di finanza pubblica. Si applica all'Azienda la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie.</p> <p>3. L'Azienda è disciplinata dalla L. R. 12 Marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 Dicembre 2004, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 179 del 10 giugno 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.</p> <p>4. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria, gestionale, tecnica, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, ed opera con criteri imprenditoriali, informando le proprie attività di gestione a criteri di etica, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.</p>
<p>Art. 5. – FINALITA' E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI</p> <p>1.L'Azienda ha per oggetto delle proprie attività la gestione dei servizi pubblici locali riferiti ai bisogni della Persona e della Famiglia; ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti a anziani, diversamente abili, famiglie, minori e adulti, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.</p> <p>2. L'Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella L. R. 2 del 2003 ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della dignità della persona e garanzia di 	<p>Art. 5. – FINALITA' E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI</p> <p>1.L'Azienda ha per oggetto delle proprie attività la gestione dei servizi pubblici locali riferiti ai bisogni della Persona e della Famiglia; ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti a anziani, diversamente abili, famiglie, minori e adulti, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.</p> <p>2. All'Azienda potranno essere affidati altri servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.</p> <p>2- 3 L'Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella L. R. 2 del 2003 ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della dignità della persona e garanzia di

<p>riservatezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie; - Innovazione e qualificazione degli interventi. 	<p>riservatezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie; - Innovazione e qualificazione degli interventi.
<p>Art. 6 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO</p> <p>L’Azienda ha come finalità l’organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all’art 5 per l’ambito territoriale del Distretto Pianura Ovest dell’Azienda USL di Bologna, che comprende i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese.</p>	<p>Art. 6 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>Art. 7 – SOCI DELL’AZIENDA</p> <p>1. Sono soci dell’Azienda i seguenti Enti Pubblici Territoriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comune di Anzola dell’Emilia; 2) Comune di Calderara di Reno; 3) Comune di Crevalcore; 4) Comune di Sala Bolognese; 5) Comune di S. Giovanni in Persiceto; 6) Comune di S. Agata Bolognese. <p>2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le quote da ciascuno rappresentate; - i servizi e le attività conferiti all’Azienda, ivi comprese le attività già gestite dalle IPAB al momento della trasformazione; - i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle IPAB al momento della trasformazione; - gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio; - le modalità di assunzione delle perdite di esercizio nei casi previsti all’art. 26, co. 3 n. 8; - quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto. 	<p>Art. 7 – SOCI DELL’AZIENDA</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>TITOLO II</p> <p>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’</p>	
<p>Art. 8 – GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’</p>	<p>Art. 8 – GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’</p>

<p>1. Nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.</p> <p>2. L'Azienda può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.</p> <p>3. L'Azienda richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.</p> <p>4. L'Azienda può, come previsto dalla disciplina regionale, partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei Soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.</p> <p>5. L'Azienda può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'art. 5, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 9 - CONTRATTI DI SERVIZIO</p> <p>Il conferimento all'Azienda della gestione di servizi e/o attività da parte dei Soci Enti Pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 2004.</p>	<p>Art. 9 - CONTRATTI DI SERVIZIO</p> <p>INVARIATO</p>
<p>TITOLO III ORGANI</p>	
<p>CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI</p>	
<p>Art. 10 - COMPOSIZIONE</p>	<p>Art. 10 - COMPOSIZIONE</p>

<p>1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Azienda; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti Pubblici territoriali o da suo delegato.</p> <p>2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'art. 7 co. 2.</p> <p>3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.</p> <p>4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti Pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso, la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa, decade automaticamente.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 11 – DURATA</p> <p>1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità della carica di Sindaco dei Comuni Soci</p>	<p>Art. 11 – DURATA</p> <p>INVARIATO</p>
<p>Art. 12 – FUNZIONI</p> <p>1. L'Assemblea dei Soci rappresenta unitariamente gli Enti aderenti e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto svolge in particolare le seguenti funzioni:</p> <p>a) elegge nel proprio seno, nella prima riunione e previa definizione dei criteri di nomina, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente;</p> <p>b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;</p> <p>d) nomina i due membri dell'Organo di revisione contabile qualora il bilancio dell'Azienda superi i 10.000.000 Euro. Indica alla Regione la terna di Revisori qualora il bilancio sia inferiore ai 10.000.000 Euro aggiornati all'anno 2004;</p> <p>e) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;</p>	<p>Art. 12 – FUNZIONI</p> <p>1. L'Assemblea dei Soci rappresenta unitariamente gli Enti aderenti e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto svolge in particolare le seguenti funzioni:</p> <p>a) elegge nel proprio seno, nella prima riunione e previa definizione dei criteri di nomina, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente;</p> <p>b) nomina al di fuori del proprio seno l'Amministratore unico;</p> <p>c) revoca l'Amministratore unico nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;</p> <p>d) in base alla composizione numerica dell'Organo di revisione contabile indica alla Regione una terna di nomi per la nomina del revisore unico o nomina i due componenti di spettanza scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39.</p> <p>e) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti all'Amministratore unico e il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;</p>

<p>f) definisce gli indirizzi generali dell'Azienda, con la maggioranza di cui al successivo art. 17;</p> <p>g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;</p> <p>h) approva su proposta del C.D.A. il Piano programmatico, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio annuale economico preventivo e il Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività.</p> <p>i) delibera modifiche allo Statuto dell'Azienda da sottoporre all'approvazione della Regione;</p> <p>j) delibera l'estinzione dell'Azienda;</p> <p>k) approva i costi dei singoli servizi affinché i Comuni possano provvedere alla definizione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;</p> <p>l) approva convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;</p> <p>m) individua la sede dell'Azienda e l'ubicazione dei presidi da essa dipendenti;</p> <p>n) delibera la contrazione dei mutui già previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;</p> <p>o) approva il Regolamento di funzionamento;</p> <p>p) delibera acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;</p> <p>q) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;</p> <p>r) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio.</p> <p>2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p> <p>3. Alle sedute dell'Assemblea dei Soci partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.</p>	<p>f) definisce gli indirizzi generali dell'Azienda, con la maggioranza di cui al successivo art. 17;</p> <p>g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;</p> <p>h) approva su proposta dell'Amministratore unico il Piano programmatico, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio annuale economico preventivo e il Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività.</p> <p>i) delibera modifiche allo Statuto dell'Azienda da sottoporre all'approvazione della Regione;</p> <p>j) delibera l'estinzione dell'Azienda;</p> <p>k) approva i costi dei singoli servizi affinché i Comuni possano provvedere alla definizione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;</p> <p>l) approva le convenzioni relative alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;</p> <p>m) individua la sede dell'Azienda e l'ubicazione dei presidi da essa dipendenti;</p> <p>n) delibera la contrazione dei mutui già previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;</p> <p>o) approva il Regolamento di funzionamento;</p> <p>p) delibera acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;</p> <p>q) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;</p> <p>r) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio.</p> <p>2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza dall'Amministratore unico salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, che lo stesso deve sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p> <p>3. Alle sedute dell'Assemblea dei Soci partecipano l'Amministratore unico, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.</p>
<p>Art. 13 - ADUNANZE</p> <p>1. La disciplina relativa alle adunanze è contenuta nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea</p>	<p>Art. 13 - ADUNANZE</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>Art. 14 – CONVOCAZIONE</p> <p>1. La disciplina relativa alla convocazione è contenuta nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea</p>	<p>Art. 14 – CONVOCAZIONE</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>Art. 15 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE</p> <p>1. In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita con l’intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di 5 Enti Soci.</p> <p>2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l’Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 50,01% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di almeno 4 Enti Pubblici territoriali Soci.</p>	<p>Art. 15 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>Art. 16 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>1. Ciascun componente dell’Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all’art. 7 comma 2.</p> <p>2. Sono valide le deliberazioni approvate con il 50,01% delle quote presenti fatti salvi i casi previsti dall’art. 17 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata.</p>	<p>Art. 16 – VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>Art. 17 - MAGGIORANZE QUALIFICATE</p> <p>1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti, è necessario il voto favorevole di 5 Enti Soci che rappresentino contemporaneamente almeno l’80% delle quote di partecipazione:</p> <p>a. Indirizzi generali dell’Azienda cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per la gestione;</p> <p>b. Approvazione del Piano Programmatico, Bilancio pluriennale di previsione, Bilancio annuale economico preventivo e Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività;</p> <p>c. La nomina e la revoca dei Componenti il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d. Modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione della Regione;</p> <p>e. Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;</p> <p>2. Dopo tre votazioni entro 30 giorni in cui non si raggiunga il quorum di cui al co. 1, l’atto potrà essere adottato con il voto favorevole di 5 Soci che rappresentino contemporaneamente almeno il 60%</p>	<p>Art. 17 - MAGGIORANZE QUALIFICATE</p> <p>1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti, è necessario il voto favorevole di 5 Enti Soci che rappresentino contemporaneamente almeno l’80% delle quote di partecipazione:</p> <p>a. Indirizzi generali dell’Azienda cui l’Amministratore unico deve attenersi per la gestione;</p> <p>b. Approvazione del Piano Programmatico, Bilancio pluriennale di previsione, Bilancio annuale economico preventivo e Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività;</p> <p>c. La nomina e la revoca dell’Amministratore unico;</p> <p>d. Modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione della Regione;</p> <p>e. Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;</p> <p>2. Dopo tre votazioni entro 30 giorni in cui non si raggiunga il quorum di cui al co. 1, l’atto potrà essere adottato con il voto favorevole di 5 Soci che rappresentino contemporaneamente almeno il 60%</p>

delle quote di partecipazione.	delle quote di partecipazione.
<p>Art. 18 – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>1. Il Presidente dell’Assemblea dei soci:</p> <p>a. formula l’ordine del giorno delle adunanze dell’Assemblea;</p> <p>b. convoca e presiede le adunanze dell’Assemblea;</p> <p>c. sottoscrive i verbali e le deliberazione dell’Assemblea;</p> <p>d. trasmette agli Enti soci gli atti dell’Assemblea dei Soci individuati nel Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;</p> <p>e. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell’Assemblea.</p> <p>2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal Vice Presidente.</p> <p>3. Il Presidente dell’Assemblea decade dall’incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 4 degli Enti soci dell’Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell’Assemblea compete al Sindaco dell’Ente socio che rappresenta la più alta quota.</p>	<p>Art. 18 – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>Art. 19 – RIMBORSI</p> <p>1. Ai membri dell’Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all’espletamento della carica.</p>	<p>Art. 19 – RIMBORSI</p> <p>1. Per la partecipazione all’Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso, comunque denominate.</p>
<p>Art. 20 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO</p> <p>1. L’Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento approvato con la maggioranza indicata all’art. 17.</p>	<p>Art. 20 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L’AMMINISTRATORE UNICO</p>	
<p>Art. 21 – COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA</p> <p>1. L’Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, composto da 3 membri, scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi</p>	<p>Art. 21 – PROCEDURA DI NOMINA</p> <p>1. L’Azienda è amministrata da un Amministratore unico, nominato dall’Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona.</p>

<p>compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'Azienda.</p> <p>2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la procedura indicata nella convenzione stipulata dai Comuni ai sensi dell'art. 7 co. 2 .</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente con le seguenti modalità:</p> <p>– Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;</p> <p>– Il Vice Presidente è individuato a rotazione annuale e con successione definita mediante sorteggio.</p> <p>4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro 10 giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.</p> <p>6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'art. 25 o di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 23.</p>	<p>L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'Azienda.</p> <p>2. La nomina dell'Amministratore unico avviene secondo la procedura** indicata nella convenzione stipulata dai Comuni ai sensi del precedente art. 7 co.</p> <p>5. L'Amministratore unico dura in carica secondo le previsioni della normativa regionale. L'Amministratore unico uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo amministratore, che deve avvenire entro 10 giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci.</p>
<p>Art. 22 - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'</p> <p>1. Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.</p>	<p>Art. 22 - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'</p> <p>1. Non può essere nominato Amministratore unico dell'Azienda colui che versa in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.</p>
<p>Art. 23 – DECADENZA E REVOCA</p> <p>1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo e contemporaneamente, di 2 membri, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con Deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci, nei casi definiti dalla normativa regionale</p>	<p>Art. 23 – REVOCA</p> <p>1. Le dimissioni dell'Amministratore unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore unico.</p> <p>3. La revoca dell'Amministratore unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente. Per</p>

<p>vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti al comma 2 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.</p>	<p>la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.</p>
<p>Art. 24 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI</p> <p>1. Il Consigliere di Amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengono cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il Consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.</p> <p>2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.</p> <p>3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.</p> <p>Qualora l'atto di surroga non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.</p>	<p>Art. 24 - DECADENZA E DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO</p> <p>1. L'Amministratore unico decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengono cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. L'Amministratore unico decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.</p> <p>2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente dell'Assemblea dei soci, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.</p> <p>3. Le dimissioni dalla carica di Amministratore unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.</p> <p>Qualora l'atto di surroga non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.</p>
<p>Art. 25 - SURROGAZIONE. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE</p> <p>1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.</p> <p>2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.</p> <p>3. I Consiglieri di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i Consiglieri cessati.</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

<p>4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro congiunti o parenti ed affini entro il quarto grado.</p>	
<p>Art. 26 FUNZIONI</p> <p>1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. 2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci. 3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) proposta di Piano programmatico, Bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo e bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; 2) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci; 3) Regolamento di organizzazione; 4) Nomina del Direttore; 5) Conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di Direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; 6) Adozione del proprio Regolamento di funzionamento; 7) Variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Soci entro 60 gg. dalla data di adozione dell'atto; 8) Proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio. Nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte dai Soci secondo le modalità definite dalla convenzione di cui al precedente art. 7. <p>4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi Regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.</p>	<p>Art. 25 FUNZIONI</p> <p>1. L'Amministratore unico opera nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea e ha la rappresentanza legale dell'Azienda. 2. L'Amministratore unico è l'organo che svolge le funzioni di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei soci. A esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) proposta di Piano programmatico, Bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo e bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; 2) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci; 3) Regolamento di organizzazione; 4) Nomina del Direttore; 5) Conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di Direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; 6) Adozione del proprio Regolamento di funzionamento; 7) Variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Soci entro 60 gg. dalla data di adozione dell'atto; 8) Proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio. Nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte dai Soci secondo le modalità definite dalla convenzione di cui al precedente art. 7. <p>4. Rientra nella competenza dell'Amministratore unico l'adozione di qualsiasi Regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.</p>
<p>Art. 27 – CONVOCAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente. Deve altresì riunirsi o su richiesta di 2 Consiglieri di Amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei Soci. In questi casi deve riunirsi entro 5 giorni dalla richiesta, nella quale debbono</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

essere indicati gli argomenti da trattare.	
<p>Art. 28 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE</p> <p>1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.</p>	ABROGATO
<p>Art. 29 – VALIDITA’ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE</p> <p>1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.</p> <p>4. L’espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi diversi previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.</p>	ABROGATO
<p>Art. 30 – IL PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:</p> <p>1) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>2) Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>3) Vigila sull’andamento gestionale dell’Azienda e sull’operato del Direttore;</p> <p>4) Firma i verbali delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>5) Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea dei Soci.</p> <p>2. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, le proprie funzioni e/o le attività istruttorie e preparatorie degli atti del Consiglio di Amministrazione. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell’Assemblea.</p>	ABROGATO
Art. 31 – INDENNITA’ E RIMBORSI SPESE	Art. 26 TRATTAMENTO ECONOMICO

<p>1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.</p>	<p>1. All'Amministratore unico è corrisposta un'indennità determinata dall'assemblea dei soci nei limiti definiti dalla normativa regionale.</p>
<p>CAPO III – Organo di revisione contabile</p>	
<p>Art. 32 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO</p> <p>1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di Bilancio dell'Azienda sia superiore ai dieci milioni di Euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un Revisore unico nel caso in cui il volume di Bilancio dell'Azienda sia inferiore ai dieci milioni di Euro; in questo caso il Revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci.</p> <p>2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.</p> <p>3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 Giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.</p> <p>4. Ai componenti dell'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con Delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.</p> <p>5. Non possono essere nominati revisori dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previsti dalla normativa regionale.</p>	<p>Art. 27 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO</p> <p>1. In dipendenza del volume di bilancio previsto dalle disposizioni regionali l'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci ovvero da un collegio di tre membri di cui due nominati dall'Assemblea dei soci e il terzo con funzione di Presidente, dalla Regione.</p> <p>2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.</p> <p>3. L'Organo di revisione dura in carica secondo le previsioni della normativa regionale.</p> <p>4. Ai componenti dell'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con Delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.</p> <p>5. Non possono essere nominati revisori dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previsti dalla normativa regionale.</p>
<p>Capo IV – Disposizioni comuni sugli atti adottati dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione dall'Amministratore Unico</p>	
<p>Art. 33 – DELIBERAZIONI</p> <p>1. Le Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, relativi ad oggetti in materia contabile, sono pubblicate in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale.</p> <p>2. Fino all'entrata in vigore della predetta normativa, le Deliberazioni sono pubblicate in conformità a quanto previsto da apposito Atto regolamentare approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Art. 28 – DELIBERAZIONI</p> <p>1. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci e dell'Amministratore Unico sono pubblicate in ottemperanza alla normativa regionale</p>

CAPO V - ORGANI DI PARTECIPAZIONE E DI SUPPORTO TECNICO	
<p>Art. 34 – ORGANI DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA</p> <p>1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'Azienda promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.</p>	<p>Art. 29 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE	
CAPO I – DIRETTORE	
<p>Art. 35 – NOMINA E TRATTAMENTO</p> <p>1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'Azienda, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. (La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato).</p> <p>2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.</p>	<p>Art.30 – NOMINA E TRATTAMENTO</p> <p>1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore unico, anche al di fuori della dotazione organica dell'Azienda, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.</p> <p>2. Il Direttore è nominato con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale e tecnica, con particolare riguardo a un'adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona.</p> <p>3. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore unico che lo ha nominato.</p> <p>4. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. In conformità alla previsioni della normativa regionale e in base ad apposita convenzione il Direttore può svolgere la propria attività per più Aziende di servizi alla persona.</p> <p>3.6. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.</p>
<p>Art. 36 – ATTRIBUZIONI</p> <p>1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso l'utilizzo delle</p>	<p>Art. 31 - ATTRIBUZIONI</p> <p>1. Il Direttore è la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi strategici e ad esso competono, nel rispetto del</p>

<p>risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'Ente.</p>	<p>principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei soci e all'Amministratore unico.</p> <p>2. Il Direttore propone all'Amministratore unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'Ente.</p>
<p>CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p>	
<p>Art. 37 – PRINCIPI</p> <p>1. L'attività amministrativa dell'Azienda è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.</p> <p>2. L'attività amministrativa dell'Azienda si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo, riservati agli organi di governo e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.</p>	<p>Art. 32 – PRINCIPI</p> <p>1. L'attività amministrativa dell'Azienda è informata al rispetto di criteri di etica, efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.</p> <p>2. L'attività amministrativa dell'Azienda si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo, riservati agli organi di governo e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.</p>
<p>Art. 38 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p> <p>1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, propone al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di Direzione di Aree funzionali e le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.</p> <p>2. Il Direttore individua i Responsabili degli Uffici e dei Servizi anche al di fuori dell'organico dell'Azienda conferendo incarichi a tempo determinato nel rispetto delle norme previste per l'accesso al lavoro pubblico.</p>	<p>Art. 33 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p> <p>1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, propone all'Amministratore unico gli incarichi di Direzione di Aree funzionali e le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.</p> <p>2. Il Direttore individua i Responsabili degli Uffici e dei Servizi anche al di fuori dell'organico dell'Azienda conferendo incarichi a tempo determinato nel rispetto delle norme previste per l'accesso al lavoro pubblico.</p>
<p>Art. 39 – REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p> <p>L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro ed alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che disciplina, altresì, le</p>	<p>Art. 34 – REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p> <p>L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro ed alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con Regolamenti di competenza dell'Amministratore unico, che disciplina, altresì, le</p>

<p>procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.</p>	<p>procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.</p>
<p>Art. 40 – PERSONALE</p> <p>1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'art. 2, fino all'individuazione — ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 207 del 2001 — del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.</p> <p>2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'Azienda si applicano le norme giuridiche ed economiche dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.</p> <p>3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n. 165 del 2001.</p>	<p>Art. 35 – PERSONALE</p> <p>1. Al personale dipendente dall'Azienda si applicano le norme giuridiche ed economiche del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali</p> <p>3. 2. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n. 165 del 2001.</p>
<p>TITOLO V PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE</p>	
<p>Art. 41 – PATRIMONIO</p> <p>1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda, ovvero dalle acquisizioni successive.</p> <p>2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.</p> <p>3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'art. 828 del</p>	<p>Art. 36 – PATRIMONIO</p> <p>1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda, ovvero dalle acquisizioni successive.</p> <p>2. L'Azienda individua le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio in base ai principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività strumentalmente all'esercizio delle finalità perseguite.</p> <p>3. L'Azienda approva, rende pubblico e aggiorna annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio secondo le indicazioni della normativa regionale.</p> <p>4. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.</p> <p>5. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono</p>

Codice Civile.	patrimonio indisponibile soggetto all'art. 828 del Codice Civile.
<p>Art. 42 – SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE</p> <p>1. L'Azienda adegua la disciplina del Bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito Regolamento coerente con lo schema tipo di Regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.</p> <p>2. In particolare, il sistema informativo-contabile dell'Azienda è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) contabilità economico patrimoniale; 2) sistema di Budget; 3) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati. 	<p>Art. 37 – SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE</p> <p>1. L'Azienda adegua la disciplina del Bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore unico, di un apposito Regolamento coerente con lo schema tipo di Regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.</p> <p>2. In particolare, il sistema informativo-contabile dell'Azienda è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) contabilità economico patrimoniale; 2) sistema di Budget; 3) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
<p>Art. 43 – PIANO PROGRAMMATICO</p> <p>1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalla relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 Novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano, dovrà risultare quanto di seguito indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare; 2) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano; 3) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti; 4) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio; 5) indicatori e parametri per la verifica; 6) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare; 7) programma degli investimenti; 8) politiche del personale, con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse. 	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 44 – SPESE IN ECONOMIA</p> <p>La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito Regolamento.</p>	<p>INVARIATO</p>

Art. 45 – BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO E DOCUMENTO DI BUDGET

1. Il Bilancio annuale economico preventivo, predisposto in conformità al Regolamento Regionale di contabilità economico patrimoniale per le ASP approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 2007, evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed esprime in termini economici le scelte del piano programmatico dell'Azienda, a valere per l'anno di riferimento successivo. E' redatto conformemente al Bilancio pluriennale di previsione di cui è parte.

2. Il Bilancio annuale economico preventivo è composto dai seguenti documenti:

a) Conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione per l'anno di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 12/03/2007 n. 279;

b) Documento di Budget. Rappresenta in termini analitici i risultati attesi per l'esercizio successivo, connessi alla gestione dell'Azienda; individua la previsione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività, in funzione degli obiettivi assegnati dal Piano programmatico ed è corredato da

c) Relazione illustrativa. Prevede quanto disposto all'art. 3 co. 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 279/2007, a valere per l'anno di riferimento. 3. Il documento di Budget di cui al precedente comma individua:

a) I metodi di rilevazione adottati per le previsioni ed il controllo;

b) Gli obiettivi e le risorse assegnate;

c) L'individuazione dei Responsabili delle risorse assegnate.

4. Il Budget deve essere periodicamente monitorato attraverso un sistema di rilevazioni per il controllo gestionale, attraverso il quale si possa oggettivamente verificare l'attività svolta, i relativi costi i risultati ottenuti ed i relativi rendimenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 30 Novembre di ogni anno il Bilancio di previsione pluriennale ed il Bilancio annuale economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 46 – BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO

1. Il Bilancio consuntivo di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico e la

Art. 40 – BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO E DOCUMENTO DI BUDGET

1. Il Bilancio annuale economico preventivo, predisposto in conformità al Regolamento Regionale di contabilità economico patrimoniale per le ASP approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 2007, evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed esprime in termini economici le scelte del piano programmatico dell'Azienda, a valere per l'anno di riferimento successivo. E' redatto conformemente al Bilancio pluriennale di previsione di cui è parte.

2. Il Bilancio annuale economico preventivo è composto dai seguenti documenti:

a) Conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione per l'anno di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 12/03/2007 n. 279;

b) Documento di Budget. Rappresenta in termini analitici i risultati attesi per l'esercizio successivo, connessi alla gestione dell'Azienda; individua la previsione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività, in funzione degli obiettivi assegnati dal Piano programmatico ed è corredato da

c) Relazione illustrativa. Prevede quanto disposto all'art. 3 co. 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 279/2007, a valere per l'anno di riferimento. 3. Il documento di Budget di cui al precedente comma individua:

a) I metodi di rilevazione adottati per le previsioni ed il controllo;

b) Gli obiettivi e le risorse assegnate;

c) L'individuazione dei Responsabili delle risorse assegnate.

4. Il Budget deve essere periodicamente monitorato attraverso un sistema di rilevazioni per il controllo gestionale, attraverso il quale si possa oggettivamente verificare l'attività svolta, i relativi costi i risultati ottenuti ed i relativi rendimenti.

5. **L'Amministratore unico** delibera entro il 30 Novembre di ogni anno il Bilancio di previsione pluriennale ed il Bilancio annuale economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 41 – BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO

1. Il Bilancio consuntivo di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico e la

<p>situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio. 2. Il Bilancio consuntivo di esercizio è articolato in: a) Stato patrimoniale; b) Conto economico; c) Nota Integrativa; ed è corredato da d) Relazione sulla gestione ; e) Relazione dell'Organo di Revisione contabile. I predetti documenti devono essere predisposti in conformità al Regolamento Regionale di contabilità economico patrimoniale per le Aziende Pubbliche di servizi alla Persona approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 2007. 3. Il Bilancio consuntivo di esercizio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Aprile di ogni anno e sottoposto, corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione contabile, all'Assemblea dei Soci che lo deve approvare entro il 30 Giugno. 4. Al Bilancio consuntivo di esercizio è allegato il bilancio sociale delle attività il quale rende conto alla collettività dell'operato dell'Azienda e traduce le cifre di bilancio in termini di risultati raggiunti a favore della propria collettività. 5. Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali avanzi di gestione unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dallo Statuto, per la riduzione dei costi delle prestazioni e per la conservazione del patrimonio. 6. Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci un piano di rientro; ove il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte dai Soci secondo le modalità definite dalla Convenzione di cui all'art. 7.</p>	<p>situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio. 2. Il Bilancio consuntivo di esercizio è articolato in: a) Stato patrimoniale; b) Conto economico; c) Nota Integrativa; ed è corredato da d) Relazione sulla gestione ; e) Relazione dell'Organo di Revisione contabile. I predetti documenti devono essere predisposti in conformità al Regolamento Regionale di contabilità economico patrimoniale per le Aziende Pubbliche di servizi alla Persona approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 2007. 3. Il Bilancio consuntivo di esercizio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Aprile di ogni anno e sottoposto, corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione contabile, all'Assemblea dei Soci che lo deve approvare entro il 30 Giugno. 4. Al Bilancio consuntivo di esercizio è allegato il bilancio sociale delle attività il quale rende conto alla collettività dell'operato dell'Azienda e traduce le cifre di bilancio in termini di risultati raggiunti a favore della propria collettività. 5. Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali avanzi di gestione unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dallo Statuto, per la riduzione dei costi delle prestazioni e per la conservazione del patrimonio. 6. Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, l'Amministratore unico propone all'Assemblea dei soci un piano di rientro; ove il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte dai Soci secondo le modalità definite dalla Convenzione di cui all'art. 7.</p>
<p>Art. 47 – DELIBERAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO</p> <p>1. L'Azienda trasmette annualmente, entro sessanta giorni dall'approvazione, alla Regione ed ai Comuni di competenza la deliberazione del Bilancio consuntivo.</p>	<p>Art. 42 – DELIBERAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>Art. 48 – SERVIZIO DI TESORERIA</p> <p>1. L'Azienda si avvale del Servizio di Tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da apposito contratto, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'Azienda.</p>	<p>Art. 43 – SERVIZIO DI TESORERIA</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>TITOLO VI NORME GENERALI TRANSITORIE E FINALI</p>	
<p>Art. 49 – CONTROVERSIE</p>	<p>Art. 44 – CONTROVERSIE</p>

<p>1. Ogni controversia tra i soci Enti Pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Ove le parti in lite siano più di due, quelle tra esse accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un'unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.</p> <p>2. Gli arbitri nominati con le modalità indicate al comma 1. hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.</p> <p>3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 50 – MODIFICHE STATUTARIE</p> <p>1. Le modificazioni al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.</p>	<p>Art. 45 – MODIFICHE STATUTARIE</p> <p>INVARIATO</p>
<p>Art. 51 – DURATA E FUSIONI</p> <p>1. L'Azienda ha durata illimitata.</p> <p>2. La fusione di più Aziende è disposta con Deliberazione della Giunta Regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei Soci delle Aziende che si fondono; l'ASP del Distretto Pianura Ovest adotta la Delibera di fusione con la maggioranza qualificata di cui all'art. 17.</p> <p>3. L'estinzione dell'Azienda è disposta con Deliberazione della Giunta Regionale, su conforme Deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.</p> <p>4. Con il Provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.</p>	<p>Art. 46 – DURATA E FUSIONI</p>
<p>ART. 52 – NORME TRANSITORIE</p>	

<p>1. Nella prima adunanza l'Assemblea dei Soci adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa.</p> <p>2. Fino ad approvazione del regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, l'incarico di direttore è affidato a persona di comprovata competenza ed esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali relative alle attività affidate all'ASP.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 53 – NORMA DI RINVIO</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.</p>	<p>Art. 47 – NORMA DI RINVIO</p> <p>INVARIATO</p>

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **68** del **17/10/2013**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO E SANT'AGATA BOLOGNESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA" E MODIFICA DELLO STATUTO DELLA STESSA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 15/10/2013</p> <p>BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>Data 15/10/2013</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 17/10/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 31/10/2013